



BANDO - Anno 2017

Istituzione di nuovi CENTRI ANTIVIOLENZA, NUOVI SPORTELLI e NUOVE CASE RIFUGIO.

DPCM 25 Novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”;

VISTA la deliberazione n. 761 del 29 maggio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto;

VISTA la deliberazione n. del con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi stabilendo che questi siano diretti a finanziare attività di sostegno ai Comuni e alle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per l’attivazione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio, quali strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;

RENDE NOTO

I. Stanziamento

Per il finanziamento volto all’attivazione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti¹ e nuove case rifugio è previsto uno stanziamento complessivo di € 435.494,00 sul capitolo 102214 del Bilancio di previsione 2017-2019.

II. Beneficiari finali dell’intervento

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nelle strutture oggetto del finanziamento, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo:

1. Comuni del Veneto:

- a. singoli;
- b. associati con altri Comuni;
- c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in materia di violenza contro le donne.

2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

- a. singole;
- b. associate con altre Aziende ULSS;

¹ Il Centro Antiviolenza deve essere inserito nell’elenco regionale approvato con DGR n. 761/2017.



- c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell'articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennale, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell'avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

IV. *Tipologie di strutture finanziabili e interventi ammessi*

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

- a) nuovi centri antiviolenza così come definiti all'articolo 3 L.R. n. 5/2013 e dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014;
- b) nuovi sportelli dei centri antiviolenza (articolo 2 comma 2 dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014) già operanti e individuati con DGR n. 761 del 29 maggio 2017;
- c) nuove case rifugio così come definite all'articolo 4 L.R. n. 5/2013 e dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014.

V. *Ripartizione della Stanziamento*

Lo stanziamento complessivo di € 435.494,00 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture come di seguito riportato:

- a) € 80.000,00 per l'apertura di un solo nuovo centro antiviolenza in tutto il territorio regionale;
- b) € 195.494,00 per l'apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti;
- c) € 160.000,00 per l'apertura di solo due nuove case rifugio in tutto il territorio regionale.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

VI. *Ammissibilità delle richieste di contributo*

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

- a) per ciascun nuovo centro antiviolenza, nuovo sportello di centri antiviolenza già operanti e nuova casa rifugio potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
- b) ciascun Comune e ciascuna Azienda ULSS potranno presentare più richieste di contributo per diverse strutture e per diverse tipologie di strutture;
- c) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente del modulo di domanda allegato al presente Bando e spedite secondo le modalità indicate nello stesso.

VII. *Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

Per nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio:

- a) manutenzione ordinaria: impianti, tinteggiatura locali, acquisto arredi;
- b) spese di gestione: acquisto attrezzature e materiali di consumo, utenze (telefono, acqua, riscaldamento), altre spese attinenti all'organizzazione della struttura;
- c) retribuzione e formazione di personale specializzato e di supporto alla struttura;
- d) attività di divulgazione/sensibilizzazione sui servizi offerti dalla struttura;
- e) spese di accoglienza in emergenza.



61ffbc83



Per nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti:

- a) manutenzione ordinaria: impianti, tinteggiatura locali, acquisto arredi;
- b) spese di gestione: acquisto attrezzature e materiali di consumo, utenze (telefono, acqua, riscaldamento), altre spese attinenti all'organizzazione della struttura;
- c) risorse umane "operatrici di sportello": retribuzione e formazione.

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

VIII. *Criteri di valutazione delle richieste di contributo*

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report regionale anno 2017);
- b) bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la struttura verrà avviata.

IX. *Contributo concedibile*

I progetti approvati saranno finanziati sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. Per i nuovi centri antiviolenza e le nuove case rifugio il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 80.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. Per i nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 30.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

X. *Durata del progetto*

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale. Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

XI. *Graduatoria*

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie - nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio - che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell'8 maggio 2017.

XII. *Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi*

I soggetti beneficiari dovranno entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo comunicare la data di avvio delle attività (su modulistica fornita dalla Regione) e il Codice Unico di Progetto (CUP), pena la decadenza dalla assegnazione.

Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

1. 60% quale acconto, ad esecutività del decreto con il quale saranno assunti gli impegni di spesa;
2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario di:
 - a. relazione finale sull'attività svolta;
 - b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo delle spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle stesse;
 - c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 su modulistica fornita dalla Regione.

È obbligatoria la trasmissione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario (su modulistica fornita dalla Regione) di relazioni semestrali sulle azioni svolte e sul numero degli accessi/donne accolte (articolo 3 comma 6 del DPCM 25 novembre 2016), pena la revoca del contributo.



61ffbc83



La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al contributo concesso così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni al progetto non sostanziali autorizzate dal Direttore Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

XIII. *Variazioni al progetto*

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

- a) durata: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva del progetto;
- b) attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte dell'Ente che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget.

XIV. *Presentazione della domanda*

Modulo di domanda Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dell'apposita modulistica approvata con la citata DGR rispettivamente agli allegati: A1) per nuovi centri antiviolenza, A2) per nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e A3) per nuove case rifugio, disponibili sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce "Bandi, Avvisi e Concorsi". Il modulo di domanda dovrà essere **obbligatoriamente compilato** in ogni sua parte.

Sottoscrizione il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

Presentazione Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: relazintercomunicazioneistar@pec.regione.veneto.it.

La e-mail dovrà avere in allegato la **domanda** di contributo e tutti gli **allegati** in **formato pdf**. Le informazioni sulle modalità di trasmissione con posta elettronica certificata si trovano al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Scadenza Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate **entro il 29 settembre 2017**.

Oggetto Al fine dell'identificazione del Bando di riferimento, nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "*Domanda di finanziamento per interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Istituzione di nuove strutture – anno 2017 - Fondi statali*". Nel testo della e-mail dovrà essere indicata la Unità Organizzativa destinataria: Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

XV. *Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali (informativa sulla Privacy)*

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 - Venezia.



61ffbc83



Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 5/2013 e dal DPCM 25 Novembre 2016. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Informazioni sui contenuti del Bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione internazionale:

telefono 041/2794348 – 4347;

e-mail: palma.ricci@regione.veneto.it

claudia.peruzzi@regione.veneto.it

IL DIRETTORE
Maria Elisa Munari



61ffbc83

